

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2110

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa della deputata MALAVASI

Disposizioni relative all’estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole universitarie di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006

*Presentata il 22 ottobre 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I medici che hanno svolto i corsi di formazione specialistica a partire dal 1993 e sino al 2006 e che hanno beneficiato della borsa di studio annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di importo pari a 21.500.000 lire, reclamano il risarcimento del danno derivante dalla non corretta attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e delle successive direttive di modifica. Nello specifico, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che ha abrogato il citato decreto legislativo n. 257 del 1991, ha introdotto un contratto annuale di « formazione specialistica » e ha ridefinito il trattamento economico, prevedendo che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, spetti un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del

corso di specializzazione, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazione, corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2007, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2007, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, le disposizioni del decreto legislativo n. 368 del 1999 hanno avuto effettiva applicazione, con la determinazione del trattamento economico annuo (parte fissa pari a 22.700 euro e parte variabile pari a 2.300 euro, per i primi due anni di formazione, e a 3.300 euro per gli anni successivi). Da ciò è derivato un imponente contenzioso, che ha visto esiti parzialmente differenti e contrapposti, ora di accoglimento, ora di rigetto delle domande giudiziarie.

Il potenziale carico finanziario per lo Stato è, quindi, enorme, sicché, da un lato,

appare opportuno riconoscere i diritti ai medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006 e, dall'altro lato, è necessario ridurre il più possibile l'aggravarsi dell'«emorragia» di denaro pubblico dovuta alle future sentenze che decideranno i giudizi pendenti come, per esempio, la sentenza della seconda sezione civile del tribunale di Roma n. 7826 del 18 aprile 2018, che ha stabilito che lo Stato debba pagare l'aumento triennale della borsa di studio ai medici che hanno frequentato la scuola di specializzazione tra il 1993 e il 2006. È stato quindi riconosciuto il diritto all'aumento triennale della borsa di studio, negato ai tempi della formazione *post*-laurea, nonostante fosse previsto dal contratto collettivo nazionale dei medici neoassunti. La citata sentenza consolida la giurisprudenza in materia, seguendo quanto già stabilito dallo stesso tribunale di Roma nella sentenza n. 4240 del 2017. Quindi già come accaduto per gli

specializzandi negli anni dal 1978 al 1991, nella giurisprudenza ha cominciato a consolidarsi un orientamento positivo per coloro che hanno svolto il corso di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006.

La presente proposta di legge, composta da cinque articoli, è volta, quindi, a risolvere definitivamente la questione esposta, adeguandosi pienamente alle disposizioni delle direttive dell'Unione europea e alle sentenze richiamate.

L'articolo 1 prevede il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione e l'estensione di altri benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole universitarie di specializzazione nel periodo dal 1993 al 2006. L'articolo 2 fissa i requisiti necessari per beneficiare dell'indennizzo. L'articolo 3 dispone le modalità di pagamento. L'articolo 4 prevede le modalità e i requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa. L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Riconoscimento di un indennizzo ed estensione di benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole universitarie di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006)*

1. Ai medici specializzandi ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina a decorrere dall'anno accademico 1992/1993 fino all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento della maggiore remunerazione o per il risarcimento del danno, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfetario, un indennizzo onnicomprensivo di 15.000 euro, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 17 agosto 1999 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interessi legali compensativi, al tasso *medio tempore* vigente, maturati sulle somme rivalutate anno per anno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che il giudizio sia pendente dinanzi all'autorità giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai medici specializzandi di cui al comma 1 sono applicate retroattivamente le disposizioni degli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. L'importo corrisposto ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali.

## Art. 2.

*(Modalità per l'accesso all'indennizzo)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza di corrispondenza dell'indennizzo di cui all'articolo 1,

comma 1, il termine entro il quale l'istanza medesima, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che l'istanza stessa può essere presentata anche attraverso soggetti istituzionali, ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di rappresentanza degli interessi dei medici.

Art. 3.

*(Modalità di pagamento)*

1. Gli importi corrisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono riconosciuti quali periodi di contribuzione figurativa da attribuire secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4.

*(Modalità e requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa)*

1. Il diritto alla contribuzione figurativa di cui all'articolo 3, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del conseguimento del titolo di cui al corso di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Il diritto di cui all'articolo 3 è riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali. In caso di medici pensionati, i contributi versati integrano il trattamento pensionistico percepito.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le università provvedono, in parti uguali e proporzionalmente secondo le disposizioni di legge, al versamento dei contributi necessari alla copertura dei periodi di contribuzione figurativa in favore dei seguenti enti previdenziali:

a) Fondazione ENPAM – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Ciascun ente previdenziale di appartenenza, effettuati i relativi conteggi, provvede a chiedere ai soggetti di cui al comma 3 il versamento dei contributi necessari alla copertura dei periodi di contribuzione figurativa riconosciuti.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare maggiori entrate, pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a copertura degli oneri derivanti dalla medesima legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0112610\*